

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

COORDINATO CON **D.Lgs. 106/2009**

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

TITOLO III - Capo I

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 69: DEFINIZIONI

RIPRESE DA DIR. 89/655/CEE

a) ATTREZZATURA DI LAVORO:

**qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,
inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all'attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro**

**D.P.I.: inseriti nel Titolo III in quanto destinati ad
"ESSERE USATI DURANTE IL LAVORO"**

Art. 69: DEFINIZIONI

b) USO DI ATTREZZATURA DI LAVORO:

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

c) ZONA PERICOLOSA:

qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso

Art. 69: DEFINIZIONI

d) LAVORATORE ESPOSTO:

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa

e) OPERATORE:

il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro

Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 1

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di Direttive comunitarie di prodotto

(SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE MARCATE CE)

[Art. 87, comma 2, lett. a)]

DdL - DIRIGENTE

3 mesi – 6 mesi

2500 – 6400 €

Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 2

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V

(SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE NON MARCATE CE)

Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO NON MARCATE CE

RIPRENDE PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

➤ **DI ORIGINE NON COMUNITARIA**

(D.P.R. 547/55 – D.P.R. 164/56 – D.P.R. 303/56)

➤ **DI ADEGUAMENTO COSTRUTTIVO** (D.lgs. 359/99)

[introdotte da Direttive comunitarie di armonizzazione delle condizioni di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro]

Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO NON MARCATE CE

Si compone di due parti:

Parte I: Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

Parte II: Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 2

sanzioni

[Art. 87, comma 2, lett. b)]
DdL - DIRIGENTE
3 mesi – 6 mesi
2500 – 6400 €
(8 punti all. V, parte II)

1. PIANI DI POSA ROTAIE PERCORRIBILI
2. PRESSE
3. CESOIE
4. CESOIE GRANDI CON PIU' OPERATORI
5. LAMINATOI – CALANDRE
6. MESCOLATORI PER GOMMA
7. VANO DI IMBOCCO DELLE TREBBIATRICI
8. PARAPETTO ALLA FOSSETTA DELLE TREBBIATRICI

Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 2

[Art. 87, comma 3, lett. a)]
DdL - DIRIGENTE
2 mesi – 4 mesi
1000 – 4800 €
(14 punti all. V, parte II)

1. DISPOSITIVI DI SBARRAMENTO PER PIANI INCLINATI
2. DISPOSITIVI AUTOMATICI DI FINE CORSA
3. COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE
4. ELEVATORI MONTATI SU IMPALCATURE
5. PROTEZIONE PER MOLE ABRASIVE
6. PROTEZIONE LIMITATA PER MOLE ABRASIVE
7. PROTEZIONI SEGHE CIRCOLARI
8. PROTEZIONI PER FRESATRICI DA LEGNO (TOUPIE)
9. ORGANI LAVORATORI DEI FRANTOI – DISINTEGRATORI
10. APERTURE DI ALIMENTAZIONE DEI FRANTOI
11. GUIDANAVETTA PER TELAI MECCANICI DI TESSITURA
12. PORTE DELLE STUFE DI ESSICAZIONE
13. ALIMENTAZ. A BASSA TENSIONE PER APPARECCHI ELETTRICI PORTATILI
14. DOPPIO ISOLAMENTO PER APPARECCHI ELETTRICI PORTATILI

Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 2

[Art. 87, comma 4, lett. a)]
DdL - DIRIGENTE
Sanzione amm.
500 – 1800 €
(punti ≠ allegato V, parte II)

1. ARCO DI PROTEZIONE ATTREZZATURE MOBILI
2. CINTURE DI SICUREZZA
3. PROTEZIONE APERTURE DI CARICO/SCARICO
4. MACCHINE SOLLEVAMENTO PERSONE
5. SCALE AEREE
6. PONTI SOSPESI
7. ASCENSORI E MONTACARICHI
8. MANDRINO TORNIO
9. SEGHE CIRCOLARI A CALDO
10. CESCOIE A COLTELLI CIRCOLARI
11. VALVOLA DI SICUREZZA SUI COMPRESSORI
12. PRESSE FUSTELLATRICI

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 1

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi

che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive Comunitarie (89/655/CEE e 95/63/CE)

[Art. 87, comma 2, lett. c)]
DdL - DIRIGENTE
3 mesi – 6 mesi
2500 – 6400 €

APPLICAZIONE !!!

Art. 70, comma 1:

- Attrezzature CE - rispetto dei RES

Art. 70, comma 2:

- Attrezzature NON CE - rispetto dei RGS (allegato V, parte II)

Art. 71, comma 1:

- Attrezzature NON CE - rispetto dei punti dell'allegato V, parte I
- Attrezzature, CE e non CE - modi d'uso (modalità, funzioni, materiali)

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 1

[Art. 87, comma 2, lett. c)]

DdL - DIRIGENTE

3 mesi – 6 mesi

2500 – 6400 €

- SISTEMI E DISPOSITIVI DI COMANDO
- RISCHI DI PROIEZIONI E CADUTA
- EMISSIONI DI GAS, VAPORI, ..
- RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI
 - protezioni
 - dispositivi di blocco
 - freno
- ILLUMINAZIONE
- TEMPERATURE ESTREME
- SEGNALAZIONI – INDICAZIONI
- MANUTENZIONE

Allegato V, parte I

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 2

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere**
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro**
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse**
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso**

[Art. 87, comma 2, lett. c)]

DdL - DIRIGENTE

3 mesi – 6 mesi

2500 – 6400 €

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 3

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 3

[Art. 87, comma 3, lett. b)]

DdL - DIRIGENTE

2 mesi – 4 mesi

1000 – 4800 €

(6 punti allegato VI)

1. STABILITA' DELLE ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO
2. SOLLEVAMENTO ECCEZIONALE DI PERSONE
3. DIVIETO DI SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
4. SCELTA DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
5. DEPOSITO CORRETTO DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
6. INTERSEZIONE RAGGI D'AZIONE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 3

[Art. 87, comma 4, lett. b)]

DdL - DIRIGENTE

Sanzione amm.

500 - 1800 €

(punti ≠ allegato VI)

1. INSTALLATE, DISPOSTE E USATE IN MODO CORRETTO
2. RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI
3. VIETATO PULIRE, INGRASSARE, OLIARE ORGANI IN MOTO
4. MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI E NOCIVI
5. USO ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI
6. VERIFICHE FUNI E CATENE
7. ATTREZZATURE CHE SERVONO A SOLLEVARE PERSONE
8. RISCHI ENERGIA ELETTRICA
9. OPERAZIONI DI SALDATURA
10. MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E SIMILI

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 4

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso**
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione**

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 4

[Art. 87, comma 2, lett. c)]

DdL - DIRIGENTE

3 mesi – 6 mesi

2500 – 6400 €

segue lettera a)...

- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z), del presente decreto**

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto



Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 5

Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 6

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia

**[Art. 87, comma 4, lett. b)]
DdL - *DIRIGENTE*
Sanzione amm.
500 - 1800 €**

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti

[Art. 87, comma 2, lett. c)]

DdL - DIRIGENTE

3 mesi – 6 mesi

2500 – 6400 €

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 8

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 8

[Art. 87, comma 2, lett. c)]
DdL - DIRIGENTE
3 mesi – 6 mesi
2500 – 6400 €

segue...

- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- ad interventi di controllo periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi
 - ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo ... devono essere effettuati da persona competente

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 9

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

[Art. 87, comma 4, lett. b)]
DdL - DIRIGENTE
Sanzione amm.
500 - 1800 €

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 10

Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo

[Art. 87, comma 4, lett. b)]
DdL - DIRIGENTE
Sanzione amm.
500 - 1800 €

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 11

[Art. 87, comma 4, lett. b)]
DdL - DIRIGENTE
Sanzione amm.
500 - 1800 €

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il DdL sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato

- La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13
- Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13
- Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del DdL

Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

COMMA 11

ALL. VII

- **Modifica la periodicità delle verifiche periodiche di determinate attrezzature** (da annuale a biennale o triennale,)
- **Introduce nuove attrezzature da sottoporre a verifica periodica**
 - carrelli semoventi a braccio telescopico
 - piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
 - ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalm.
- **Prevede una periodicità diversa a seconda:**
 - **settore d'impiego**
(settori particolari: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo)
 - **anzianità di fabbricazione** (più o meno di 10 anni)

Art. 72: OBBLIGHI DEI - NOLEGGIATORI - CONCEDENTI IN USO

COMMA 1

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V

[Art. 87, comma 7]
**VENDITORE – NOLEGGIATORE
CONCEDENTE IN USO**
Sanzione amm.
750 – 2700 €

**Art. 72: OBBLIGHI DEI
- NOLEGGIATORI
- CONCEDENTI IN USO**

COMMA 2

[Art. 87, comma 7]
**VENDITORE – NOLEGGIATORE
CONCEDENTE IN USO**
Sanzione amm.
750 – 2700 €

Chiunque noleggi o conceda in uso (eliminato “ad un datore di lavoro”) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare *formati* conformemente alle disposizioni del presente titolo e, *ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista*

**Art. 73:
INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

COMMA 1

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione ed un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature
- b) alle situazioni anormali prevedibili

**Art. 73:
INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

COMMA 2

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature

**[Art. 55, comma 5, lett. c)]
DdL/DIRIGENTI
2 mesi – 4 mesi
750 – 4000 €**

**Art. 73:
INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

COMMA 3

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati

**[Art. 55, comma 5, lett. c)]
DdL/DIRIGENTI
2 mesi – 4 mesi
750 – 4000 €**

**Art. 73:
INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

COMMA 4

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

[Art. 87, comma 2, lett. c)]
DdL - DIRIGENTE
3 mesi – 6 mesi
2500 – 6400 €

**Art. 73:
INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

COMMA 5

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

ALLEGATI AL TITOLO III

Allegato V, parte I:

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

Allegato V, parte II:

Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

Allegato VI:

Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATI AL TITOLO III

Allegato VII:

Attrezzature soggette a verifiche periodiche

Allegato VIII:

Criteri e scelta per l'individuazione e l'uso dei D.P.I.

Allegato IX:

Norme di buona tecnica e tabella riassuntiva delle distanze dalle parti attive

Art. 18 comma 1

I datori di lavoro..., e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono:

segue...

Lettera z

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

